



Comune di Brindisi

Settore Ambiente ed Ecologia

Piazza Matteotti- telefax:0831-229268 0831- 229267 -ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| nr. prot. | nr. Allegati | mod. Invio | Data | 22.03.2016 |
| informato | | | | |
| OGGETTO | Procedimento congiunto di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di realizzazione ed esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Brindisi. Proponente Transeco Srl Parere VIA e AIA. | | | |

Alla Provincia di Brindisi
Settore Ambiente
BRINDISI

Con riferimento al procedimento meglio specificato in oggetto e alla Vs. nota prot. n°11317 del 14.03.2016 di convocazione conferenza di servizi già prevista per il 15.03.u.s. e rinviata su nostra richiesta al 22.03.p.v. con la presente si rappresenta quanto di seguito riportato.

La Società Transeco srl, in qualità di proponente, con nota del 22.06.2015 acquisita al Nns. prot. gen. n° 49111 del 23.06.2015, ha presentato alle autorità competenti (Provincia di Brindisi, ARPA Puglia, Amministrazione Comunale di Brindisi, ASL -BR/1 e Regione Puglia Ufficio VIA e VAS), istanza di avvio di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale di Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito in agro di Brindisi, alla contrada Mascava, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. e della L.R. n.11/2001.

L'impianto in oggetto è situato nel comune di Brindisi, contrada Mascava a più di 5 Km dagli abitanti di San Vito e a 13 Km da Brindisi, in posizione piuttosto strategica rispetto alle vie di grande comunicazione, ad una quota altimetrica che va da 59 a 61 mt s.l.m.

L'area è individuata dal punto di vista:

- Catasto del Comune di Brindisi al fog. 38 partt. 201, 202 e 513 (interna alla part. 201) e fog. 62 partt. 140, 290, 229 e 201;
- in zona E agricola secondo il PRG vigente del Comune di Brindisi;
- secondo il PTA in area interessata da contaminazione salina.

L'impianto si colloca in una porzione di cava di calcarenite esaurita, con una capacità totale della discarica in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti di 290.000 mc (volume netto di abbancamento) diviso dalla Società, per maggiore funzionalità e tutela ambientale, in due comparti della capacità il primo di 130.000 mc ed il secondo di 160.000 mc.

La superficie totale del bacino è pari a 20.000 mq così suddivisi:

superficie 1°comparto (fondo bacino)=7.209 mq
superficie 1° comparto (ciglio superiore)= 10.073 mq
superficie media 1°comparto =8.640 mq
Superficie 2°comparto (fondo bacino)= 9.573 mq
Superficie 2°comparto(ciglio superiore)=12.968 mq
Superficie media 2° comparto = 11.270 mq

La superficie coperta dagli edifici costituenti le aree a servizi sarà di circa 8.850 mq, mentre l'estensione totale è pari a circa 35.000 mq.

L'intervento prevede che verranno ammessi in discarica esclusivamente i rifiuti precedentemente sottoposti a trattamenti di selezione e /o inertizzazione, proveniente dalle strutture civili pubbliche e private ed attività industriali produttrici di rifiuti individuati dalla Decisione del Consiglio della Comunità Europea del 19.12.2002 che stabilisce i criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi degli artt. 16 e 3 dell'allegato

2 della direttiva 1999/31/CE. In allegato la Società unisce l'elenco dei rifiuti ammessi in discarica con i relativi codici CER rivenienti dal Decreto "Lunardi".

Con riferimento alla possibilità di ricevere in discarica rifiuti precedentemente inertizzati, la Società dichiara di potere ricevere anche rifiuti che contengono amianto che, nel rispetto della normativa di settore vigente, deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali assicurando tutti gli opportuni accorgimenti (criteri di scarico, copertura e gestione) per evitare problematiche connesse.

Conferme al predetto impianto di discarica rifiuti speciali non pericolosi vi è la discarica di bacino BR1 (Autigno), a cui è stata revocata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di gestione dal Maggio 2015, a causa di rilevato stato di elevato inquinamento delle acque di falda, per le quali sono già stati adottati provvedimenti ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Di fatto, recenti analisi sulle acque di falda condotte nell'ambito del PMeC della vicina discarica di Autigno (il lotto 1 della discarica Autigno dista dall'area in esame circa 50 m) hanno mostrato una importante e persistente contaminazione delle acque di falda, accertata dai monitoraggi di ARPA Puglia condotti nel dicembre 2013 e confermata dai monitoraggi del marzo 2015. In particolare sono risultati contaminati pozzi ubicati nelle immediate adiacenze del sito in esame (denominati 2Sud, 1Est, PN1, PN2, Sviluppo edile) e anche pozzi immediatamente a valle dello stesso sito di cui la società Transeco s.r.l. è proprietaria (ex Eurobeton, PN3).

Le restanti aree circostanti sono adibite alla pratica estrattiva ed in minor misura all'attività agricola in forma estensiva. Non vi sono insediamenti civili nelle vicinanze.

Occorre precisare comunque che, ad una distanza di circa 800 mt è presente un'ulteriore discarica di rifiuti di proprietà della Società Formica Ambiente srl, anche questa sospesa nella sua gestione con provvedimento della Provincia di Brindisi n°18 del 19.02.2016, a causa di superamenti delle CSC rilevate da ARPA Puglia nei preposti pozzi spia.

L'ambito di inserimento della discarica coincide con una vasta area di trasformazione paesaggistica, a prevalente uso agricolo (oliveti, vigneti, mandorleti, prati-boschi).

Nell'area in studio non esistono corpi d'acqua superficiali con portata perenne. Per conto risulta particolarmente attiva la circolazione idrica ipogea che si sviluppa secondo uno sistema discontinuo.

L'area sulla quale insiste l'impianto è classificata in base al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Brindisi come "zona E - agricola" (DGR 10929 del 28/12/1988, e ultime varianti approvate con DGR n. 10 del 19/01/12 e D.C.S.: n. 24 del 27/03/2012).

La zonizzazione del territorio di Brindisi prevede per l'area in esame "l'insediamento di attività industriali".

Il Comune di Brindisi è caratterizzato da zonizzazione acustica del proprio territorio definita con D.C.C. n. 243 del 17/06/2011 e succ. delibera n. 328 del 05/08/2011 e D.G.P. n.56 del 12/04/2012.

L'area oggetto della proposta è interamente in classe VI industriale.

Ai sensi del PPTR, approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, l'intervento si inserisce nell'Ambito Territoriale della Campagna Brindisina, all'interno della omonima Figura Territoriale. Non interessa nessun bene paesaggistico censito né alcun ulteriore contesto.

Il progetto è soggetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica in quanto qualificabile come intervento di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi del punto 89.1.b delle NTA dello stesso PPTR. Il proponente è tenuto a predisporre la documentazione prevista dalla NTA del PPTR e D.G.R. 985/2015. Comune o Regione

Tutto ciò premesso e tenuto conto che:

- i criteri localizzati per l'insediamento di dette specie di impianti si configurano di fondamentale importanza, ancora prima di volere valutare la mitigazione e possibile compensazione degli impatti ambientali del sistema territoriale interessato;
- è necessario impegnarsi nel non consentire un processo di degrado e di incremento della vulnerabilità del paesaggio di contesto, in cui le capacità proprie di autorigenerazione e di resilienza del sistema ambientale sono ridotte al minimo;
- ogni nuova trasformazione non può limitarsi ad essere mitigata e al più compensata, in quanto ciò non determina un'inversione di tendenza ma semplicemente ne rallenta l'inesorabile processo di degrado;

- nell'ottica dell'ecosostenibilità, ogni nuovo intervento dovrebbe porsi come occasione per migliorare lo stato originario e non come un'ulteriore fonte di degrado, anche se minimizzato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale e per quanto di competenza, si esprime parere non favorevole alla realizzazione del progetto in parola, per il quale si ritiene non necessario procedere alle valutazioni tecniche di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali per le motivazioni di seguito elencate:

1. *La localizzazione dell'impianto è in contrasto con alcuni criteri relativi alla localizzazione dei nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui all'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali (Del. G. R. n. 819 del 23 aprile 2015) ed in particolare ricade in Aree soggette a bonifica – Siti attualmente inquinati (fattore escludente), in area con preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento- (fattore escludente), in area di crisi ambientale (fattore penalizzante) ed in aree di pregio agricolo (per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT)- (fattore penalizzante);*
2. *Al fine di sviluppare il sistema di gestione dei rifiuti speciali, il Piano Regionale prevede di garantire in modo prioritario:*
 - *l'avvio o la prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti, già realizzati, previa verifica della capacità degli stessi e di correlare l'esercizio alla qualità e quantità dei rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale;*
 - *autorizzazione, in relazione con le caratteristiche dei rifiuti speciali prodotti sul territorio regionale, ampliamento degli impianti esistenti.**L'impianto in argomento è un nuovo impianto e non ampliamento dell'attività esistente e quindi risulta non aderente alle finalità del citato piano regionale e non ammesso per le criticità escludenti dettate dalla sua localizzazione;*
3. *in relazione alle previsioni contenute al Capitolo 14 Linee Guida per la Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, paragrafo 14.1 Criteri di Gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, sono previsti alcuni principi generali, tra i quali ad esempio che ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento/recupero/riuso con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare e che di norma e in via principale gli impianti regionali di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da produttori iniziali operanti sul territorio regionale o da operazioni di bonifica effettuate nel medesimo territorio, in attuazione del principio della limitazione della movimentazione dei rifiuti e della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, fatta salva l'esigenza di garantire lo smaltimento in impianti specializzati di particolari tipologie di rifiuti.*
A riguardo la Società effettua una stima che fa riferimento a dati del 2005 sia per impianti esistenti che per quantità di rifiuti prodotti, che genericamente, si riferisce, provengano dall'ambito della provincia di Brindisi;
4. *Inoltre, con riferimento alla localizzazione dell'impianto in parola, e ai criteri di localizzazione definiti dallo stesso Piano Regionale, lo stesso risulta inserito in un'area agricola di tipo E, già gravata da rilevante carico ambientale, antropologico e da rischi sulla salute umana che definiscono un quadro di sintesi "Penalizzante" anche in relazione alle limitate distanze che intercorrono fra le esistenti discariche di rifiuti del Bacino BR1 e della Società Formica Ambiente srl, e le attività di estrazione di materiale da cave e, pertanto, in considerazione degli effetti cumulativi ed indotti dai servizi di gestione cui naturalmente si collega (trasporti) e degli impatti significativi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini per l'esercizio.*
5. *L'impianto rientra nel campo di applicazione della L.R. 21/2012 ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. c) in quanto vengono impiegati nelle loro attività materiali e composti polverulenti di cui all'articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), comma 12, del d.lgs. 152/2006. L'impianto infatti risulta localizzato nell'area che, nel Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario "Speditiva" approvato dal Tavolo Interistituzionale ARPA-ARES-ASL e trasmesso alle Amministrazioni*

interessate con nota ARPA n. 19466 del 03.04.2015, è indicata come dominio 2 e riguarda la zona delle discariche Formica Ambiente e Discarica Comunale RSU, anch'esse rientranti nel campo di applicazione della norma. Tale rapporto evidenzia che per quanto riguarda il rischio non cancerogeno, si riscontra una criticità sanitaria e ambientale nell'area in cui sono situate la discarica di Formica Ambiente e la discarica comunale di RSU e, nelle conclusioni finali, che è stata rilevata una concordanza tra i dati epidemiologici e il risultato della valutazione del rischio non cancerogeno inalatorio per malattie respiratorie, legato all'effetto dell'esposizione ad H₂S e ammoniaca, rilasciati dalle due discariche incluse nello studio.

Pertanto, nonostante non si sia concluso l'iter per l'approvazione definitiva con Delibera di Giunta Regionale del predetto studio, si ritiene necessario che l'ASL ed ARPA approfondiscano l'impatto sanitario dell'impianto in progetto, con riferimento anche a quanto prescritto dal D.P.C.M. 27/12/88.

- 6. con Delibera di G.R. n.2979 del 29.12.2012 e ai sensi del D.Lgs. 15.09.2010, n°155 il territorio di Brindisi è stato compreso nella nuova zonizzazione del territorio regionale e classificato come "industriale IT 16103", caratterizzato da un carico emissivo dei livelli di inquinamento, per il quale le criticità riscontrate riguardano il PM10 (col superamento della SVS), il Benzo(a)pirene (superamento del valore obiettivo) e l'ozono (per il quale è stato superato l'obiettivo a lungo termine). Per il PM2.5 e l'NOx i valori sono tra la SVS e la SVI. Per il Benzene, il CO, l'SO2 e i metalli le concentrazioni sono inferiori alla SVL;*
- 7. il territorio di Brindisi rientra nell'area già classificata come area a rischio di crisi ambientale dove le ricadute sul territorio di ulteriori dispersione di inquinanti aggraverebbero ancora più un'area già fin troppo inquinata. La stessa area è inclusa nel Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche di Brindisi e dichiarata area ad elevato rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.334/99;*
- 8. la localizzazione dell'impianto ricade in area di crisi ambientale (fattore penalizzante) e in area potenzialmente inquinata da sottoporre alle procedure di bonifica di cui al D.Lgs n. 152/06 (fattore escludente), causa l'acclarato stato di inquinamento in cui versa la falda idrica sottostante. L'area interessata dal progetto in parola è pertanto obiettivo dalle disposizioni della L.R. n21/2012 per la quale ci si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale.*

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Gaetano Padula

